

Parere n. 22/2010 - Inizio attività per avvio esercizio artigianale. D.I.A.

Si chiede se sia necessaria la presentazione di denuncia di inizio attività per l'avvio di un esercizio adibito a massaggi finalizzati esclusivamente al benessere della persona, restando esclusi massaggi estetici così come massaggi terapeutici e riabilitativi.

In particolare, il Comune chiede se tale attività, qualificabile come artigianale ed esercitata da soggetto che non ha conseguito né il titolo di massaggiatore terapeutico né quello da estetista, sia soggetta a DIA.

Si riferisce quanto segue.

Il legislatore ha disciplinato sia l'attività di estetista, nella quale sono compresi i massaggi volti a preservare la bellezza del corpo, sia l'attività riabilitativa a scopo terapeutico, esercitata da personale sanitario specializzato.

Elemento che accomuna queste due professioni è la prescrizione di un titolo professionale, essenziale per l'avvio dell'attività, titolo che varia a seconda che s'intenda aprire un centro estetico oppure uno studio fisioterapico.

In entrambi i casi, inoltre, l'ordinamento richiede al soggetto interessato la presentazione di una D.I.A. (denuncia di inizio attività ex art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il quesito posto dal Comune attiene invece a caso nel quale – come dianzi si è detto – il massaggio ha finalità solo di benessere fisico, escludendo tanto obiettivi estetici quanto scopi terapeutici e/o riabilitativi.

Non consta, al riguardo, una disciplina normativa di settore vigente.

Va detto che appare difficile da configurare la categoria astratta ipotizzata dal Comune, categoria che costituirebbe un "*tertium genus*" (1) massaggi terapeutici e riabilitativi; 2) massaggi estetici; 3) massaggi per un "benessere della persona" che non attiene al miglioramento delle

condizioni di salute e neppure di quelle estetiche).

Vi sono oggi soggetti qualificati, nell'ambito della pubblica amministrazione, che si chiedono se sia davvero ipotizzabile la categoria di che trattasi; ma, poiché – tra il resto – non possono certo esser disattesi i principi costituzionali in tema di lavoro e di libertà nella scelta dell'oggetto del lavoro stesso, non potrebbero invero essere assunti provvedimenti che vietino l'esercizio dell'attività prospettata nel caso in esame.

L'ipotesi di un "*tertium genus*" (massaggi per il benessere, non estetici e non terapeutici) non è del resto esclusa, a livello di interesse legislativo.

In Piemonte sono infatti stati presentati alcuni progetti di legge in materia: in particolare, la proposta di legge regionale n. 73 del 23 giugno 2000, che prevedeva la "Regolamentazione degli operatori non medici delle medicine non convenzionali"; la proposta di legge n. 426 del 31 maggio 2002 relativa all'"Istituzione della figura professionale dell'operatore di discipline bio-naturali"; e ancora la proposta n. 127 del 19 luglio 2005 recante le "Discipline del benessere e bio-naturali".

I progetti di legge del 2002 e del 2005 fornivano una definizione delle discipline bio – mediche, nelle quali venivano annoverate "le attività, le pratiche e le metodiche che hanno per finalità il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere della persona, non riconducibili alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione della salute fisica e psichica".

Tali proposte legislative sono decadute e, attualmente, non risultano riprese.

L'assenza di disposizioni legislative rivolte alla regolamentazione delle manipolazioni per il benessere della persona, non esclude che la relativa attività sia disciplinata da appositi regolamenti comunali.

Qualora, però, il Comune non disponga di una sua specifica disciplina, l'apertura di esercizi che propongono massaggi e trattamenti finalizzati a recare giovamento al corpo – non riconducibili nel novero delle pratiche estetiche né a quello delle pratiche fisioterapiche - deve essere considerata libera, non soggetta a denuncia di inizio attività né subordinata all'ottenimento di

alcun provvedimento autorizzativo.

Peraltro, l'assenza di norme specifiche, così come di disposizioni regolamentari comunali, non esclude che il soggetto interessato ad avviare tale attività possa chiedere al Servizio di Igiene pubblica dell'Asl competente un parere (parere "facoltativo") in ordine a requisiti di carattere igienico – sanitario dei locali e dell'eventuale attrezzatura.